

Allegato 7

SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE MULTISCOPO DI FINANZA AGEVOLATA A COMPARTECIPAZIONE PRIVATA COSTITUITO CON LA DELIBERA DI GIUNTA N. 194 del 13/02/2023

CIG: 98225164A0

CUP: E39B22000340009

Atto sottoscritto digitalmente

TRA

La Regione Emilia-Romagna di seguito nominata, per brevità, "Amministrazione", con sede legale in Bologna Viale Aldo Moro n. 52 - 40127, C.F. 80062590379 in persona del _____, nella sua qualità di rappresentante della suddetta Amministrazione, domiciliato per carica in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 44, giusta determinazione dirigenziale n. _____ del _____;

E

il "Fornitore" con sede in _____, Via _____ n. _____, iscritto a _____, capitale sociale _____, interamente versato, C.F. _____, P. IVA _____ rappresentato da _____

oppure

il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito con atto a ministero Notaio Dott. _____ Rep. N. _____ Raccolta n. _____ del _____ registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna ___2 in data _____ al n. _____ Serie __, fra:

_____, mandataria e
_____, mandante;

d’ora innanzi nominato, per brevità "Fornitore", nella persona del Dott. _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di rappresentante legale della mandataria.

PREMESSO

- a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo di finanziamento sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- b) che la Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio di gestione del Fondo regionale multiscope di finanza agevolata a compartecipazione privata istituito con la delibera regionale n. 194 del 13/02/2023 (di seguito "Fondo di finanza agevolata" o "Fondo"), che si configura quale Strumento Finanziario, ex art. 58 del Regolamento (UE) 2021/1060 istituito con risorse pubbliche a valere sulle Priorità 1. Ricerca, Innovazione e Competitività, e 2. Sostenibilità, Decarbonizzazione, Biodiversità e Resilienza del Programma Regionale (PR) FESR Emilia-Romagna 2021 - 2027, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara approvato con determinazione del Direttore della stessa Agenzia n. ___ del _____ inviato alla G.U.U.E. il _____;
- c) che il Fornitore aggiudicatario, di cui alla determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale Intercent-ER n. ___ del _____ della procedura di cui sopra, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo di finanziamento alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo di finanziamento, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- e) che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza e in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nella documentazione di gara;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo di finanziamento e la Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Accordo di finanziamento.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo di finanziamento, l'elenco dei servizi e prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo di finanziamento.

2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Accordo di finanziamento:

- a) le clausole del presente Accordo di finanziamento;
- b) il Capitolato tecnico;
- c) l'offerta tecnica;
- d) l'offerta economica.

3. Per le definizioni del presente accordo si rinvia a quanto contenuto nel capitolato tecnico.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo di finanziamento è regolata in via gradata:

a. dalle clausole del presente Accordo di finanziamento e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore stesso relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

3. Le clausole dell'Accordo di finanziamento sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad

opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 - Oggetto dell'Accordo di finanziamento

1. L'Accordo di finanziamento definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa al servizio di gestione del Fondo regionale multiscopo di finanza agevolata a compartecipazione privata costituito con la delibera di Giunta n. 194 del 13/02/2023, che si configura quale Strumento Finanziario ex art. 58 del Regolamento (UE) 2021/1060 istituito con risorse pubbliche a valere sulle Priorità 1. Ricerca, Innovazione e Competitività, e 2. Sostenibilità, Decarbonizzazione, Biodiversità e Resilienza del Programma Regionale (PR) FESR Emilia-Romagna 2021 - 2027, alla cui procedura di acquisizione è stato attribuito il codice identificativo di gara (C.I.G) n _____ ed al cui progetto di investimento pubblico connesso è stato assegnato il codice unico di progetto (C.U.P.) **n. E39B22000340009**.

2. Il Fondo di finanza agevolata è costituito con una dotazione iniziale pari a **Euro 51.486.452,09**, a valere sulle risorse del PR FESR 2021/2027 (Quota Pubblica Iniziale), suddivisi in due comparti, così come specificato nel Capitolato Tecnico.

3. Per ciascun progetto, il soggetto gestore o gli intermediari finanziari convenzionati con esso metteranno a disposizione risorse integrative delle risorse FESR per un importo minimo del 25% aumentabile fino al 30% del totale finanziamento, nel rispetto del principio del "pari passu". Il soggetto gestore potrà prevedere l'offerta di ulteriori servizi finanziari a favore delle imprese.

4. Il Fondo pubblico, successivamente allo stanziamento iniziale, potrebbe essere incrementato con ulteriori risorse regionali e/o a valere sul PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027, fino ad un valore pari al 150% della Quota Pubblica Iniziale.

5. In caso di incremento successivo allo stanziamento di dotazione iniziale, il Soggetto gestore dovrà integrare il Fondo con risorse proprie. Per ciascun progetto, il soggetto gestore o gli intermediari finanziari convenzionati con esso metteranno a disposizione risorse integrative delle risorse Fesr per un importo minimo del 25% aumentabile fino al 30% del totale finanziamento. Il soggetto gestore potrà prevedere l'offerta di ulteriori servizi finanziari a favore delle imprese.

6. La Quota Pubblica del Fondo non può essere utilizzata dal Soggetto gestore nell'interesse proprio e costituisce un patrimonio autonomo e distinto, a tutti gli effetti, da quello del soggetto gestore medesimo nonché da qualsiasi altro patrimonio da questi gestito. Non sono pertanto ammesse azioni sulla dotazione del Fondo da parte dei creditori del soggetto gestore o nell'interesse dello stesso, né

eventuali azioni da parte dei creditori della banca depositaria o nell'interesse della stessa.

7. La mancata allocazione del 100% della dotazione iniziale del Fondo entro 5 anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento potrà comportare la risoluzione dell'Accordo di Finanziamento, salvo diversamente accordato dall'Autorità di Gestione. In questo caso, le risorse del Fondo non impiegate in operazioni di finanziamento, nonché quelle rimborsate dai destinatari finali al Fondo di finanza agevolata dovranno essere restituite all'Autorità di Gestione, secondo le modalità comunicate dal dirigente competente.

8. Con la stipula dell'Accordo di finanziamento il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Amministrazione ad eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo stesso con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico ed all'offerta tecnico economica presentata in sede di gara con protocollo _____ del _____, per un totale massimo complessivo di EURO _____ comprensivo di IVA.

Articolo 4 - Attività relative al servizio di gestione

1. Il Soggetto gestore è responsabile della corretta gestione del Fondo e di tutti gli adempimenti connessi. Esso dovrà, in conformità con quanto stabilito dal PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027, dai Regolamenti (UE) 2021/1060, 480/2014, 821/2014 (alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento Ref. Ares (2014)2195942 - 02/07/2014 "*Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020 - A short reference guide for Managing Authorities*" e delle linee guida comunitarie contenute nei seguenti documenti EGESIF: 14 0040-1, 15-0012-02, 15-0015-01, 15-031-01 e 15-0006-01), dalla normativa italiana di riferimento, nella gestione del Fondo di finanza agevolata, svolgere tutte le attività così come dettagliatamente previste e descritte nel Capitolato tecnico.

Articolo 5 - Durata dell'Accordo

1. La validità dell'Accordo di Finanziamento decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2029.

2. A partire dal 01/01/2030 non sarà più erogato alcun finanziamento, ferma restando l'applicazione dell'Accordo di Finanziamento ai finanziamenti ancora in essere alla data di scadenza, fino alla loro definitiva estinzione, anche oltre il termine di validità dell'accordo.

3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Accordo.

4. Ai sensi degli art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo di finanziamento per un periodo non superiore a mesi sei, nei casi e con le modalità previste dai suddetti articoli.

5. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia dell'Accordo di finanziamento, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Accordo di finanziamento, anche a:

a. eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo di finanziamento alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;

b. prestare i servizi oggetto dell'Accordo di finanziamento nei luoghi indicati dalla Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di finanziamento, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;

c. eseguire le prestazioni oggetto di Accordo di finanziamento nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;

d. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Accordo di finanziamento, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nell'Accordo di finanziamento e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo di finanziamento, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

h. garantire il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo di finanziamento nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Accordo e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui all'Accordo di finanziamento.

4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Accordo di finanziamento.

5. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo di finanziamento, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'Accordo di finanziamento, le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.

6. Il Fornitore deve attenersi alle eventuali indicazioni del "Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico" formato da rappresentanti del Fornitore stesso e dell'Amministrazione.

7. Il Fornitore si obbliga a tenere a disposizione dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate, anche nei 5 anni successivi alla chiusura del suddetto PR FESR.

Articolo 7 - Aumento e varianti

1. I servizi oggetto del presente Accordo di finanziamento, di cui al precedente articolo 4, potranno essere oggetto di modificazione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data

di stipula del presente Accordo di finanziamento alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo di finanziamento.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'Accordo di finanziamento.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo di finanziamento, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016).

7. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui ai commi precedenti, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni solari. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

8. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Accordo di

finanziamento, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Accordo di finanziamento, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Amministrazione che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

Articolo 9 - Gruppo di lavoro

1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo di finanziamento dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate nel Capitolato, ovvero in Offerta Tecnica se migliorativa.

2. Il gruppo di lavoro sarà formato da professionisti con comprovata esperienza negli ambiti così come individuati nel Capitolato tecnico.

Articolo 10 - Remunerazione del Soggetto gestore

1. L'Amministrazione si impegna a corrispondere al Fornitore a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del presente Accordo l'importo massimo complessivo pari ad €.....IVA esclusa, così come definito nell'offerta economica acquisita agli atti con Prot.....del.....

2. Il soggetto gestore avrà diritto a percepire una Commissione di Gestione dipendente esclusivamente dalla performance in conformità con quanto prevede l'art. 68, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 e a titolo di remunerazione per l'attività svolta.

3. Il soggetto gestore non potrà richiedere ai beneficiari alcuna remunerazione per il servizio di prestito relativo ai progetti finanziati.

4. La remunerazione basata sui risultati della gestione sarà calcolata come percentuale della Quota pubblica delle risorse conferite dal PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027 ed allocate ai destinatari finali. Per allocazione si intende la sottoscrizione di accordi operativi. La commissione di gestione verrà calcolata in quote annuali suddivise in ratei mensili, a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo operativo. Si precisa che, qualora gli accordi operativi non si trasformino in erogazioni entro 12 mesi, questi verranno scomputati dal calcolo degli obiettivi raggiunti e anche delle commissioni di gestione maturate.

5. I limiti per la commissione sono stabiliti in una percentuale massima all'anno per la quota obiettivi (al netto di IVA) calcolata sulla base dell'ammontare di risorse allocate (per risorse allocate

si intendono risorse per le quali è stato sottoscritto un Accordo Operativo) ai destinatari finali nell'anno, secondo il seguente schema di cui al Capitolato.

6. L'ammontare massimo complessivo della Commissione di Gestione per l'intera durata del contratto non può essere superiore quanto offerto pari ad euro IVA esclusa. L'importo è riferito alla remunerazione del Soggetto gestore per le attività svolte per tutta la durata dell'Accordo di Finanziamento (fino al 31/12/2029) e verrà riconosciuto in 7 quote annuali, di cui l'ultima nel 2029. La suddivisione in quote annuali ed il conseguente riconoscimento al Gestore è in funzione della decorrenza dell'operatività del Fondo.

7. Come indicato all'articolo 3, comma 4, di cui al presente Accordo, il Fondo pubblico potrebbe essere incrementato da ulteriori risorse regionali e/o a valere sul PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027, fino ad un valore pari al 150% della Quota Pubblica Iniziale. Tale variante, incrementerà la commissione di gestione, nei limiti della quota obiettivi relativi all'ultimo anno di erogazione delle commissioni di gestione, nel rispetto dell'articolo 106 del D. Lgs.n. 50/16.

8. La percentuale di sconto offerto in sede di gara (che rappresenta la differenza tra la Commissione a base d'asta e la Commissione offerta in gara) sarà applicata sulla sola quota obiettivi di cui al punto G.4.a) del capitolato ed articolata sulle diverse annualità nell'Accordo di Finanziamento al fine di determinare l'ammontare della Commissione di gestione massima da elargire al fornitore. La tempistica di trasferimento delle Commissioni al gestore sarà coerente con i limiti delle disponibilità di bilancio.

8.a) Ammontare di risorse allocate:

8.a.i. Almeno il 15% della Quota Pubblica Iniziale del Fondo allocato entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento.

8.a.ii. Almeno il 50% della Quota Pubblica Iniziale del Fondo allocato entro 3 anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento.

8.a.iii. Il 100% della Quota Pubblica Iniziale del Fondo allocato entro 5 anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento.

8.b) Numero di imprese finanziate:

8.b.i. Almeno 110 imprese finanziate del Comparto Crescita del Fondo (Priorità 1) entro il 2024 e 500 imprese entro il 2029.

8.b.ii. Almeno 110 imprese finanziate del Comparto GreenER del Fondo (Priorità 2) entro il 2024 e 320 imprese entro il 2029.

9. Il mancato raggiungimento degli obiettivi potrà comportare la risoluzione dell'Accordo di finanziamento, salvo diversamente accordato dall'Autorità di Gestione.

10. A partire dal sesto anno di durata contrattuale il fondo dovrà restare impiegato in accordi operativi con i beneficiari almeno per il 95%, in mancanza l'Amministrazione si riserva la possibilità di applicare le penali di cui all'art. 14 Penali.

11. La commissione verrà riconosciuta esclusivamente durante il Periodo di Investimento.

Articolo 10.1 Adeguamento dei corrispettivi

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti (D.L.gs. 50/2016 s.m.i.).

Il prezzo dei corrispettivi (Percentuale di commissione di gestione offerta in sede di gara) rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del Contratto, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore o dell'Amministrazione Contraente potrà procedere alla revisione dei corrispettivi.

Ai fini del calcolo della variazione, il parametro di riferimento sarà la variazione dell'indice ISTAT NIC ECOCOIP a 5 cifre (12621 "Spese bancarie e finanziarie", fonte ISTAT: <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=23048>) in misura non superiore alla differenza tra l'ultimo indice disponibile al momento della richiesta di revisione prezzi e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

Per le revisioni prezzi successive alla prima, il prezzo di partenza di ciascuna revisione sarà l'ultimo in vigore per il servizio.

Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, previa istruttoria.

La revisione dei corrispettivi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.

Il Fornitore potrà applicare l'incremento dei prezzi riconosciutogli limitatamente ai servizi da eseguire, a decorrere dalla data di adozione dell'apposito atto da parte della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture saranno emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti: a) dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", b) dalla comunicazione da inviarsi al fornitore contestualmente all'ordinazione della fornitura recante, tra le altre, le informazioni relative all'impegno; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice: ZA2OT0.

2. Le fatture dovranno essere emesse, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, dell'Accordo così come precisato nel precedente art. 8, comma 6.

3. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), la società capogruppo mandataria del Fornitore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo di Finanziamento eseguite dalla stessa e dalle mandanti dell'RTI, nel rispetto di quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara e contenuto nell'atto costitutivo. Le verifiche eseguite dall'Amministrazione sul complesso delle prestazioni fornite dalla mandataria e dalle mandanti comporteranno l'emissione del certificato di conformità, nel quale si darà conto degli importi che saranno oggetto di fatturazione da parte dei soggetti coinvolti. Ogni componente dell'RTI emetterà le fatture nei confronti dell'Amministrazione, in base al certificato di conformità rilasciato dall'Amministrazione stessa, con i riferimenti relativi a tale certificato e con l'indicazione degli estremi del RTI. Il relativo pagamento in favore della capogruppo mandataria del Fornitore avverrà sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dalla società mandataria ed alla stessa intestato.

4. I pagamenti saranno effettuati a 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione contraente, riscontrata regolare. Il riscontro e l'eventuale contestazione sono effettuati entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della fattura tramite Sistema di Interscambio (SdI).

5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo di Finanziamento. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Accordo si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte dell'Amministrazione.

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..

2. Qualora le transazioni relative al presente Accordo di finanziamento siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo di finanziamento si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n.136/2010 e s.m.i.

3. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.

5. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. L'Amministrazione potrà verificare, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 e s.m.i. che nei contratti di subappalto sia stata inserita la suddetta clausola,

richiedendo copia dell'Accordo di finanziamento tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

Articolo 13 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo di finanziamento;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo di finanziamento stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo di finanziamento rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo di finanziamento, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14 - Penali

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti a carico del Fornitore nel Capitolato tecnico, dei termini e dei parametri di qualità del servizio richiesti nel presente Accordo di Finanziamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione le penali nella misura massima di cui al successivo comma 4.

2. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall'Amministrazione per gli acconti e per i pagamenti a saldo.

3. L'applicazione delle penali non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione dell'Accordo di finanziamento, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.

4. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Accordo di Finanziamento di cui all'Offerta Economica del Fornitore. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto dell'Accordo di finanziamento per grave inadempimento. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni solari 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccogliibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Accordo di finanziamento, deve costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fidejussione, pari al 10% dell'importo contrattuale.

2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma precedente determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, prestata dal Fornitore in sede di offerta.

3. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo di finanziamento e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore dell'Accordo.

5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo di finanziamento.

6. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

7. La garanzia prestata opera nei confronti dall'Amministrazione a far data dalla stipula dell'Accordo di finanziamento.

8. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo di finanziamento e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Accordo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di risoluzione dell'Accordo di finanziamento la cauzione definitiva verrà ritenuta.

9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione.

10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo di finanziamento.

Articolo 16 - Sicurezza e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo di finanziamento, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo di finanziamento.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo di finanziamento, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali dell'Accordo di finanziamento nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Articolo 17 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti e da quelle specifiche del Capitolato tecnico, del presente Accordo di Finanziamento, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo e negli atti e documenti in esso richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo di Finanziamento che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni solari, che verrà assegnato, a mezzo di comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo stesso e di ritenere definitivamente la cauzione e/o

applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. l'Accordo di Finanziamento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

4. In caso di risoluzione del presente Accordo di Finanziamento il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo di Finanziamento, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 18 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011 l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto dell'Accordo di Finanziamento, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Accordo di Finanziamento, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo di Finanziamento. In particolare, detta polizza

tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo di Finanziamento. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta l'Accordo di Finanziamento si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.

Articolo 20 - Subappalto

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo di finanziamento, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso la medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia dell'Accordo di finanziamento di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il subappalto non sarà autorizzato.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione dell'Accordo di finanziamento anche per la parte subappaltata.

6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere l'Accordo di finanziamento, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo di Finanziamento.

Articolo 21 - Divieto di cessione dell'Accordo di finanziamento e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo di finanziamento, a pena di nullità della cessione

stessa, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e ss.mm.ii.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo di finanziamento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 22 - Responsabile delle prestazioni

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti dell'Amministrazione.

2. I dati di contatto del Responsabile sono:

numero di telefono _____, numero di fax _____; indirizzo e-mail _____ .posta certificata _____

Articolo 23 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Amministrazione sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto dell'Accordo di finanziamento e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo.

2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune all'Accordo di finanziamento.

Articolo 24 - Verifica di conformità

1. Le verifiche di conformità dei servizi oggetto del presente Accordo di Finanziamento, verranno effettuate dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore dell'esecuzione in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative di quanto realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e

di quanto pattuito in sede di aggiudicazione, con cadenza coincidente con le scadenze di pagamento previste, in funzione dei singoli servizi oggetto della fornitura.

2. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

3. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico al Fornitore.

4. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali; in tal caso l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.

5. Il soggetto incaricato della verifica di conformità a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 25 - Trattamento dei dati e consenso al trattamento

1. L'attività di gestione del Fondo, di cui al presente Accordo di finanziamento, ricomprende i seguenti trattamenti di dati personali: **ID 31896 Coordinamento del fondo rotativo di finanza agevolata denominato Multiscopo, di cui alla DGR n. 791/2016 e s.m.i. e DGR n. 194/2023**

2. Con la sottoscrizione del presente Accordo di finanziamento, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

3. Con la sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dello stesso.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

5. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione Contraente risulti titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

6. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
- b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all'Amministrazione Contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE 2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- e) trasmettere all'Amministrazione Contraente, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 che necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire alla Amministrazione Contraente stessa di dare riscontro all'interessato

nei termini; nel fornire altresì all'Amministrazione Contraente tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

g) consentire all'Amministrazione Contraente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

7. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto dell'Accordo, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento dei dati personali, il medesimo potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte dell'Amministrazione Contraente relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito di erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

9. L'attività di cui al presente Accordo ricomprende i seguenti trattamenti di dati personali:

ID	Denominazione
31896	Coordinamento del fondo rotativo di finanza agevolata denominato Multiscopo, di cui alla DGR n. 791/2016 e s.m.i. e DGR n. 194/2023

e di quei trattamenti che in futuro vi verranno affidati per iscritto.

10. Il Fornitore è designato quale responsabile esterno del suddetto/i trattamento/i ed in esecuzione del presente Accordo effettua il trattamento di dati personali di titolarità della Regione.

11. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo per il trattamento dei dati - Allegato 2) al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

12. Il Fornitore è, pertanto, designato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento e si obbliga a dare esecuzione all'Accordo conformemente a quanto previsto all'Allegato all'Accordo stesso.

13. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Accordo di Finanziamento viene stipulato a pena di nullità in modalità elettronica secondo le norme vigenti per l'Amministrazione, in forma di scrittura privata.

2. Tale Accordo di Finanziamento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al presente Accordo di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione ecc, ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione per legge.

Articolo 27 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo di finanziamento per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 28 - Clausola anticorruzione

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm., non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti

del Fornitore medesimo, poteri autoritativi o negoziali, in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Amministrazione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 29 - Patto di integrità

1. Il Patto di integrità, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 565 del 13 aprile 2022n. 966, sottoscritto dal Fornitore, allegato al presente Accordo di Finanziamento, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.

Articolo 30 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti il presente Accordo di finanziamento, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di _____ ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Articolo 31 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 32 - Clausola finale

1. Il presente Accordo di Finanziamento costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo di Finanziamento non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.

2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo di finanziamento non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

3. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo di finanziamento (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Con il presente Accordo di Finanziamento si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo di Finanziamento prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà delle parti manifestata per iscritto.

_____, li ____ ____

Per la REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Il Responsabile del Servizio
(firmato digitalmente)

Per IL FORNITORE
il legale rappresentante
(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1 ALL' ACCORDO DI FINANZIAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE MULTISCOPO DI FINANZA AGEVOLATA A PARTECIPAZIONE PRIVATA COSTITUITO CON LA DELIBERA DI GIUNTA N. 194 del 13/02/2023

Clausole vessatorie

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e

condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Attività relative al servizio di gestione), Articolo 5 (Durata dell'Accordo), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Aumento e varianti), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Gruppo di lavoro), Articolo 10 (Remunerazione del soggetto Gestore), Articolo 10.1 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Divieto di cessione del Accordo di finanziamento e dei crediti), Articolo 23 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 25 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 28 (Clausola anticorruzione), Articolo 31 (foro competente) Articolo 32 (Clausola finale).

_____, ___/___/___

Per IL FORNITORE
Il legale rappresentante
(firmato digitalmente)

ALLEGATO 2 ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE MULTISCOPO DI FINANZA AGEVOLATA A COMPARTICIPAZIONE PRIVATA COSTITUITO CON LA DELIBERA DI GIUNTA N. 194 del 13/02/2023

Accordo (semplificato) per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra la Regione Emilia-Romagna e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Premesse

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

1.Descrizione del trattamento

1.1 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

1.2 Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Dipendenti/Consulenti | <input type="checkbox"/> Minori |
| <input type="checkbox"/> Utenti | <input type="checkbox"/> Persone vulnerabili |
| <input type="checkbox"/> Soggetti che ricoprono cariche sociali | <input type="checkbox"/> Migranti |
| <input type="checkbox"/> Beneficiari o assistiti | <input type="checkbox"/> Studenti maggiorenni |
| <input type="checkbox"/> Pazienti | <input type="checkbox"/> Lavoratori |
| <input type="checkbox"/> Cittadini | |

1.3 Categorie di dati personali trattati

- Dati personali di natura particolare

Dati personali comuni

Dati personali relativi a condanne penali e reati

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2.5 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento sia tenuto alla raccolta di dati personali per conto dell'Ente, lo stesso deve somministrare agli interessati l'informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando il fac-simile messo a disposizione dal Titolare.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.4 Il Responsabile del trattamento utilizza postazioni client e strumenti il cui accesso è subordinato all'inserimento di credenziali di autenticazione;

3.5 Il Responsabile non utilizza credenziali non nominative per l'accesso ai propri sistemi;

3.6 Il Responsabile adotta policy per la gestione sicura delle informazioni e dei dispositivi informatici, per il controllo di accesso, per la risposta agli incidenti e per la conservazione dei dati;

3.7 Il Responsabile del trattamento, in caso di trattamenti effettuati con strumenti non telematici, adotta misure adeguate (quali ad es. la chiusura a chiave di armadi e cassetti, archivio ad accesso controllato ecc.) atte a prevenire l'accesso di soggetti non autorizzati ai dati personali trattati.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Documentazione e rispetto

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

7.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

7.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

7.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

8.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

9. Assistenza al Titolare del trattamento

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

10. Notifica di una violazione dei dati personali

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e

includere almeno:

- i i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- ii ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- iii iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

11. Inosservanza delle clausole e risoluzione

11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- i i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- ii ii. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- iii iii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo

i competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

12. Responsabilità e manleva

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o

degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Il Titolare del trattamento

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile trattamento

(Firmato digitalmente)

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L'OPERATORE ECONOMICO [INDICARE DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA]

_____ con sede legale in _____, via _____ n. _____ Codice Fi-
scale _____, P. IVA _____, rappresentato da [CO-
GNOME _____ E _____ NOME] _____ in qua-
lità di [TITOLARE/LEGALE _____ RAPPRESENTANTE] _____
_____ con riferimento alla procedura aperta
per _____

DICHIARA

di accettare il seguente Patto di integrità, approvato dalla Re-
gione Emilia-Romagna con delibera della giunta n. 565 del 13
aprile 2022

Art. 1. Principi e finalità

1. Il presente Patto d'integrità è un accordo fra l'Amministrazione e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1 - comma 17 - della legge 6 novembre 2012, n.190, vincola i contraenti a improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
2. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso da parte del concorrente, sono regolarizzabili tramite la procedura di soccorso istruttorio.
3. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si estendono anche:
 - a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese;

b) ai soggetti ausiliari degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura si impegna

a:

- a) non attuare condotte finalizzate ad influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;
- b) non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- c) non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o esecuzione del contratto;
- d) non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di affidamento per porre in essere intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- e) comunicare tempestivamente, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni inerenti all'assetto dell'Impresa;
- f) rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;
- g) segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Amministrazione, anche attraverso l'istituto del whistleblowing, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- h) denunciare all'Autorità competente ogni tentativo di estorsione, intimidazione, pressione, condizionamento di natura criminale o ogni altra forma di illecita interferenza, intervenuti nella procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto;

- i) informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - j) rispettare quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;
 - k) segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, relativamente al personale dell'Amministrazione;
 - l) sottoporre identico patto di integrità ai propri subcontraenti e subappaltatori/ausiliari, esigendone l'accettazione.
2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi di cui al comma 1 sono a carico dell'aggiudicatario, per quanto compatibili, a seguito dell'espresso rinvio ai contenuti del presente Patto nel contratto sottoscritto con l'Amministrazione appaltante.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti degli articoli 4 "Regali, compensi e altre utilità", 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", 7 "Obbligo di astensione", 8 "Prevenzione della Corruzione", 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti", 14 "Contratti e altri atti negoziali" del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R.16.04.2013, n.62 e delle corrispondenti disposizioni del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna.
2. In particolare, l'Amministrazione assume l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. L'Amministrazione si impegna inoltre a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione e la fase in cui la stessa è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) a risoluzione di diritto dal contratto.

3. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto ai sensi dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

(firmato digitalmente dal titolare/rappresentante legale)